

Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 03/05/2006) 25/05/2006, n. 18505**Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere

Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere

Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere

Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

V.G., N. IL (OMISSIS);

Avverso ORDINANZA DEL 16/11/2005 MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di ANCONA;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;

lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione**OSSERVA**

Il Magistrato di sorveglianza di Ancona con l'ordinanza in epigrafe ha respinto il reclamo presentato da V.G. avverso la decisione della Direzione dell'istituto di pena (Casa di reclusione di Fossombrone) di comunicare all'I.N.P.S. che i periodi di inattività del detenuto erano dovuti a "sospensione dell'attività lavorativa" e non già a "licenziamento con il conseguente diniego da parte dell'I.N.P.S. dall'indennità di disoccupazione.

Osservava infatti, il magistrato di Sorveglianza che contrariamente a quanto ritenuto dal reclamante la L. 28 febbraio 1987, n. 56, comma 3, art. 19 nello stabilire che "lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione" si riferisce a coloro che già godevano del diritto all'indennità di disoccupazione prima che iniziasse lo stato di detenzione i quali pertanto continuano a doverne diritto anche durante il periodo di detenzione e non già ai detenuti che svolgono il lavoro loro assegnato dalla Direzione dell'Istituto penitenziario all'interno del carcere in relazione al periodo di inattività a cui essi venissero a trovarsi, salva naturalmente l'indennità di disoccupazione da licenziamento che spetta ai detenuti che svolgano attività lavorativa alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria.

Il ricorso per Cassazione proposto dall'interessato è fondato e dunque, non può essere accolto.

Contrariamente all'assunto del ricorrente infatti, l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno

dell'Istituto penitenziario ed al medesimo assegnata dalla Direzione del carcere non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria.

Detta attività, infatti, ha carattere del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativi e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possano essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2006